



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 110/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE IN
AMBITO LOCALE “13TV” E “GRP TELEVISIONE” (SOCIETÀ GRP MEDIA
S.R.L.) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell’art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTO in particolare l’art. 4 del suddetto decreto dedicato ai programmi di informazione;

VISTA la segnalazione presentata in data 15 febbraio 2019 al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Piemonte dal sig. Ennio Ravera, riguardante la trasmissione “*A fianco del cittadino*” andata in onda sul canale “13TV”, nonché sul canale 114, col marchio “*GRP Televisione*”, facenti capo entrambe alla società GRP Media S.r.l., con la quale è stata segnalata la presunta violazione da parte della società GRP Media S.r.l., fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale, dei principi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pluralismo informativo e di parità di trattamento tra soggetti politici nella programmazione trasmessa con riferimento ai programmi di informazione ed ai programmi di comunicazione politica. In particolare, l'esponente ha segnalato che la trasmissione è condotta dal Consigliere regionale di Forza Italia Andrea Tronzano e tratta temi di natura politico amministrativa in periodo non elettorale, il che potrebbe porsi in contrasto con la legge n. 28/2000 nonché con la delibera n. 2000/00/CSP, che prevedono l'obbligo, per le emittenti locali, di assicurare a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità, l'accesso alla comunicazione politica. Inoltre, *“la struttura della trasmissione con un solo soggetto politico autoreferenziale, oltretutto a ridosso delle prossime elezioni regionali 2019, che espone problematiche di natura politica/amministrativa privo della dicitura messaggio autogestito a pagamento porta ad escludere che la trasmissione medesima possa ricondursi a tale categoria che si connota per l'esposizione di un programma o di un'opinione rivolta direttamente agli elettori, in assenza di contraddittorio. Violando così i principi del rispetto della tutela del pluralismo dell'informazione, e, segnatamente, i principi d'imparzialità, obiettività, correttezza e parità di trattamento.”*;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento da parte del CO.RE.COM. Piemonte, in data 27 febbraio 2019, con la quale la società GRP Media S.r.l. è stata invitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni circa i fatti sopra esposti;

VISTA la nota del 28 febbraio 2019, con la quale la società GRP Media S.r.l. ha presentato le proprie memorie sostenendo che *“A fianco del cittadino”* è una rubrica informativa sulle problematiche in alcuni settori della pubblica amministrazione, quali sanità, scuola ecc. dove il Consigliere regionale Andrea Tronzano si è offerto di esprimere la propria opinione insieme ad una pluralità di esperti, rappresentanti sindacali ecc. e che nella programmazione di GRP Media ci sono altri momenti del palinsesto che garantiscono una pluralità di voci aperte a tutte le espressioni della società, quali *“Spazio notizia”*, *“Vivi Piemonte”*, *“Avvenimenti”*, nonché i telegiornali che ospitano regolarmente un personaggio pubblico che esprime opinioni su ciò che accade nel territorio, indicando una lista di esponenti di altri partiti (M5S, PD, Movimento nazionale per la sovranità) intervenuti nei mesi di gennaio e febbraio in altri programmi diffusi da GRP;

VISTA la delibera n. 10/2019, del 18 marzo 2019, del competente CO.RE.COM. (prot. n. 119700 del 19 marzo 2019) con la quale quest'ultimo propone l'adozione di una sanzione ex art. 10, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri con il marchio GRP Media S.r.l. per la violazione dell'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Il competente Comitato, valutati gli esiti del monitoraggio avvenuto a seguito dell'acquisizione delle registrazioni della programmazione dell'emittente, rileva che:

- il programma in questione è condotto dal consigliere regionale Andrea Tronzano, il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cui nome appare in sovra impressione, insieme alla carica dallo stesso rivestita “Consigliere regionale del Piemonte di Forza Italia” oltre che la *e-mail* andreatronzano@hotmail.com;

- che la trasmissione tratta temi di natura politico-amministrativa che coinvolgono il territorio piemontese oltre che la città di Torino, quali il degrado, la sanità, l'agricoltura la ZTL ecc.;
- che durante la trasmissione viene, talora, lasciato spazio all'opinione di alcuni soggetti, tra cui ad esempio personalità del mondo medico, ovvero docenti universitari, oppure commercianti del centro storico di Torino ma che non si instaura mai un contraddittorio con esponenti politici di segno opposto;
- che al termine della puntata relativa al “degrado” viene mandata in onda una sorta di spot preelettorale “Vogliamo davvero questo per la nostra regione? Abbiamo 7 mesi di tempo per prepararci al cambiamento”, seguito da un programma elettorale a *spot* relativo a Sanità, Opere, Sport, Agricoltura, lavoro ecc.;

VISTE le argomentazioni svolte dal competente CO.RE.COM. a sostegno della proposta formulata e segnatamente:

- l'Autorità ha in più occasioni affermato che la partecipazione di un esponente politico, ancorché non candidato, in qualità di conduttore ad un programma che tratti tematiche di rilevanza politica, costituisce *in re ipsa* un *vulnus* ai principi sanciti dalla legge n. 28/00;
- all'interno del programma, l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche non avviene nell'ambito di un contraddittorio, non essendo concesso spazio ad esponenti politici di segno opposto;
- al termine della trasmissione viene mandata in onda una sorta di spot pre-elettorale, che non riveste le caratteristiche di MAP ovvero di MAG;
- le giustificazioni addotte dall'emittente non paiono sufficienti ad integrare le condizioni previste dalla normativa per un efficace, imparziale ed equo riparto degli spazi informativi anche in considerazione dell'imminente approssimarsi della data delle elezioni regionali e del relativo avvio della *par condicio*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del codice di autoregolamentazione definisce il programma di informazione come *“un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi di dell'attualità e della cronaca”*.

CONSIDERATO inoltre che l'art. 4 del codice di autoregolamentazione prevede espressamente che nei programmi di informazione le emittenti televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento e l'imparzialità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* - prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che la legge non contempla forme di comunicazione politica



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diverse da quelle proprie dei programmi di comunicazione politica, contenenti opinioni e valutazioni politiche, durante i quali è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e dei messaggi politici;

RITENUTO che il programma “*A fianco del cittadino*”, sebbene formalmente qualificato come “rubrica informativa”, non sia riconducibile, per le modalità di realizzazione, a tale genere; tuttavia lo stesso non presenta i requisiti propri dei format previsti dalla legge come comunicazione politica in quanto, pur rappresentando una chiara posizione politica, risulta privo di contraddittorio e non è assimilabile, sotto il profilo della durata, ad un messaggio politico;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 “*Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica*” e che tale previsione riceve conferma nel codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004;

RITENUTO per le considerazioni esposte di dover aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTO, pertanto, che le fattispecie oggetto di procedimento integrino gli estremi della violazione, da parte della società esercente le emittenti in ambito locale “13 TV” e “GRP Televisione”, degli artt. 10 e 11-*quater*, della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società GPR Media S.r.l., esercente le emittenti televisive “13 TV” e “GRP Televisione” di trasmettere, dal giorno della notifica del presente atto e per i giorni successivi fino al 10 aprile 2019, un messaggio in cui si dia atto dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di par condicio «*per aver trasmesso, nel periodo precedente la campagna elettorale per le elezioni regionali del Piemonte del 26 maggio 2019, il programma “A fianco del cittadino” secondo modalità non conformi alla legislazione vigente in materia di par condicio e pluralismo, senza garantire il contraddittorio tra le diverse opinioni politiche, in violazione della normativa recata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28*».



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere diffuso nella stessa fascia oraria di messa in onda del programma oggetto di segnalazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi